



## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) DENOZZA

Seduta del 08/09/2020

## FATTO

Parte ricorrente espone di aver sottoscritto con l'intermediario i seguenti contratti di prestito personale:

1. Contratto n. .\*\*\*255 (Primo Contratto)  
stipulato in data 24/01/2012, da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente in corrispondenza della rata n. 50/120. Al momento dell'estinzione rimanevano, dunque, n. 70 rate ancora da corrispondere (pari a € 201,00 ciascuna).
2. Contratto n. .\*\*\*024 (Secondo Contratto)  
stipulato in data 24/01/2012 da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente in corrispondenza della rata n. 57/120. Al momento dell'estinzione rimanevano, dunque, n. 63 rate ancora da corrispondere (pari a € 202,00 ciascuna).



Aver presentato reclamo in data 08/01/2020 chiedendo, in relazione ai due contratti menzionati, la somma complessiva di € 4.563,00 per la restituzione degli oneri anticipatamente versati e non restituiti.

In seguito ha proposto ricorso, domandando:

quanto al Primo Contratto, il rimborso pro quota degli oneri per un totale di Euro 1.917,00  
quanto al Secondo Contratto, il rimborso pro quota degli oneri per un totale di Euro 2.331,15, cui vanno aggiunti Euro 113,92 per penale di estinzione anticipata:  
per un totale di Euro 4362,07 per oneri e Euro 113,92. per penale estinzione anticipata

Fatti affermati dall'Intermediario

L'Intermediario ha asserito che/di:

- a) non è applicabile la Direttiva 2008/48/CE per come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza in data 11 settembre 2019 (C 383/198);
- b) in caso di applicazione della sentenza di cui al punto precedente, ne deriverebbe un pregiudizio al legittimo affidamento dell'intermediario e alla certezza dei rapporti giuridici;
- c) il contratto di finanziamento rispetta i requisiti di trasparenza previsti dalla normativa di settore vigente, nonché gli Orientamenti di vigilanza emanati dalla Banca d'Italia nel marzo 2018;
- d) le commissioni di intermediazione sono state trattenute dalla resistente al momento dell'erogazione del finanziamento e successivamente versate al mediatore per la remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto di prestito: pertanto, non sono soggette a restituzione pro quota;
- e) le commissioni di attivazione non sono soggette a rimborso, in quanto si tratta di oneri *upfront* riferiti alla fase preliminare alla conclusione del prestito;
- f) le spese di istruttoria rivestono natura *upfront*;
- g) le commissioni di gestione sono già state rimborsate al cliente in sede di estinzione, secondo il criterio IAS 39;
- h) quanto agli oneri assicurativi, il premio assicurativo per la polizza vita è stato restituito per l'importo di Euro 43,90 con riferimento al contratto \*255 e per l'importo di Euro 38,19 con riferimento al contratto \*024. Quanto all'assicurazione per il rischio da perdita dell'impiego, il relativo premio è stato corrisposto interamente e direttamente dalla banca, conseguentemente ne deriva che al cliente finanziato non spetta alcun rimborso in caso di anticipata estinzione;
- i) l'importo della penale di anticipata estinzione, legittimamente applicata per il contratto \*024, è stato correttamente calcolato e quindi la restituzione non è dovuta;
- j) le spese legali non sono dovute.

L'Intermediario chiede in conclusione al Collegio di rigettare il ricorso.

## DIRITTO

Contratto n. .\*\*\*255 (Primo Contratto)

Risulta che il finanziamento in esame è stato estinto a seguito del pagamento di n. 50 rate a fronte di 120 totali, alla data del 31/5/2016, sulla base di conteggio estintivo e liberatoria entrambi agli atti.

L'Intermediario allega la fattura relativa al pagamento della provvigione in favore dell'intermediario finanziario, soggetto che risulta intervenuto in contratto (cfr. Allegati nn. 7,8,9 delle controdeduzioni).

Contratto n. .\*\*\*024 (Secondo Contratto)

Risulta che il finanziamento in esame è stato estinto a seguito del pagamento di n. 57 rate a fronte di 120 totali, alla data del 30/11/2016, sulla base di conteggio estintivo e liberatoria entrambi agli atti.

L'Intermediario allega la fattura relativa al pagamento della provvigione in favore dell'intermediario finanziario, soggetto che risulta intervenuto in contratto (cfr. Allegati nn. 10,11,12 delle controdeduzioni).

Il Collegio richiama anzitutto i principi generali applicabili al caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione dello stipendio: (1) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi *up front*) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi *recurring*); (2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri *upfront* e *recurring*, anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere considerato *recurring*.

- ✓ Va aggiunto poi che recentemente il Collegio di Coordinamento si è nuovamente pronunciato sulla materia stabilendo che: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*
- ✓ *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.*



Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi up front, si argomenta per tale fattispecie che:

*“non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l’effetto imposto dalla rilettura dell’art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.*

*Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.*

*Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.*

*Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.*

Deriva da quanto sopra che ai fini della risoluzione della presente controversia la distinzione tra costi *upfront* e costi *recurring*, nei termini in cui si è consolidata nella giurisprudenza dell’ABF, continua ad essere rilevante. La disciplina rispettivamente applicabile alle due fattispecie si distingue per il fatto che mentre i secondi sono soggetti al rimborso secondo il criterio *pro rata temporis*, i primi sono anch’essi soggetti a rimborso, ma secondo il diverso criterio cui si è fatto or ora cenno.

Venendo all’esame dei costi di cui il ricorrente chiede nella specie il rimborso è da ritenere in conformità con gli orientamenti della giurisprudenza di questo Arbitro che siano da considerare up front le spese di istruttoria e i costi di intermediazione (voce A e G), mentre siano da considerare *recurring* le commissioni di attivazione e di gestione (voce B e C).

In merito agli oneri assicurativi, i contratti di finanziamento rinviano alle condizioni generali di cui al n. 7 (7.1-2-3) del contratto.

Agli atti non risulta alcun documento relativo alle polizze assicurative.

In base ai recenti orientamenti condivisi dei Collegi sul punto, affinché il criterio contrattuale alternativo al *pro rata temporis* si possa considerare conosciuto ex ante dal cliente è necessario, alternativamente che:

i) il fascicolo informativo sia stato firmato per presa visione e il codice corrisponda a quello riportato nella proposta;

ii) il fascicolo informativo sia stato firmato per presa visione e sia coerente sotto il profilo temporale con la proposta assicurativa, anche in assenza di richiamo al codice corrispondente a quello riportato nella proposta (cfr. Collegio di Bari, decisioni nn. 2462 del 14 febbraio 2020 e 2302 del 12 febbraio 2020).

Alla luce di quanto sopra affermato, si ritiene che non possa trovare applicazione il criterio contrattuale di rimborso, in assenza della produzione del fascicolo informativo agli atti. Il criterio di rimborso da utilizzare, di conseguenza, è il *pro rata temporis*.

L’intermediario ha affermato che gli oneri assicurativi residui sono stati restituiti al cliente (€ 43,90 per il primo contratto ed € 38,19 per il secondo contratto), allegando relativa evidenza.

Per il secondo contratto, la parte domanda anche la restituzione della penale di estinzione anticipata per Euro 113,92.



La commissione di estinzione è stata applicata nella misura dell'1% del capitale rimborsato anticipatamente (Euro 11.392,08, cfr. lettera M1 del conteggio estintivo), ai sensi dell'articolo 125-sexies del TUB, in quanto il medesimo capitale era superiore a Euro 10.000.

In ordine al supporto probatorio dei costi che giustificano l'applicazione della commissione il Collegio di Coordinamento (decisione n. 5909/20 del 31.03.2020) ha enunciato il seguente principio di diritto:

*“La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleggi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”* (decisione n. 5909/20 del 31.03.2020)

Nel caso in esame non risulta fornita dal ricorrente evidenza che l'indennizzo preteso sia privo di giustificazione.

Pertanto, in base agli orientamenti da ultimo assunti dal Collegio e dal Collegio di Coordinamento, il ricorrente non ha titolo al rimborso della penale per l'estinzione anticipata.

In conclusione, applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *upfront* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

## PRIMO CONTRATTO \*255

### Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 19.394,35	Tasso di interesse annuale	4,50%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	201,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	58,33%
Data di inizio del prestito	01/04/2012	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	36,30%

rate pagate	50	rate residue	70	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
A - Spese di istruttoria				450,00	Upfront	36,30%	163,35		163,35
B - Commissioni di attivazione				812,96	Recurring	58,33%	474,23		474,23
C - Commissioni di gestione				1.178,97	Recurring	58,33%	687,73	479,00	208,73
G - Costi intermediazione				2.194,92	Upfront	36,30%	796,76		796,76
F - Oneri assicur. Vita				109,99	Recurring	58,33%	64,16	43,90	20,26
<b>Totale</b>									<b>1.663,33</b>

Campi da valorizzare



## SECONDO CONTRATTO \*024

## Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 19.490,84	Tasso di interesse annuale	4,50%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	202,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	52,50%
Data di inizio del prestito	01/03/2012	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	29,70%

rate pagate	57	rate residue	63	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
A - Spese di istruttoria				450,00	Upfront	29,70%	133,64		133,64
B - Commissioni di attivazione				817,00	Recurring	52,50%	428,93		428,93
C - Commissioni di gestione				919,52	Recurring	52,50%	482,75	274,67	208,08
G - Costi intermediazione				2.666,40	Upfront	29,70%	791,84		791,84
F - Oneri assicur. Vita				110,53	Recurring	58,33%	64,48	38,19	26,29
<b>Totale</b>									<b>1.588,78</b>

Campi da valorizzare

Per i due contratti è dovuto un totale di € 3.222,11.

La domanda relativa al rimborso delle spese legali non può essere accolta stante la natura del giudizio avanti all'ABF e la serialità del ricorso.

## PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 3.222,11, oltre interessi dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA